



T

CIRCOLARE N. 245

**ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI
DEL PERSONALE ATA
SEDE**

OGGETTO: obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale scolastico

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, allo stato in fase di conversione, estende l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 al personale della scuola. Dal prossimo **15 dicembre 2021**, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di **certificazione verde "rafforzata"** (rilasciata a seguito di vaccinazione e guarigione, non a seguito di tampone). L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Si ritiene escluso dall'obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni). La somministrazione della dose di richiamo dovrà quindi essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Qualora a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, entro **cinque giorni** dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a **venti giorni** dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di **cinque giorni**, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre **tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. Nell'intervallo intercorrente **sino alla somministrazione del vaccino**, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali



condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata **sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria**, irrogata dal prefetto, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

La validità e la possibilità di rilascio delle **certificazioni di esenzione alla vaccinazione** anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

L'obbligo vaccinale non si estende al **personale non scolastico** che presta la propria attività lavorativa a scuola: personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, esperti impiegati in attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti ai servizi di ristorazione, ecc. Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, ovvero l'ingresso a scuola con certificazione verde "base".

Vicenza, 09 dicembre 2021

Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Alberto FRIZZO